



Assicurazione a vita intera con capitale rivalutabile a premi ricorrenti e premi unici aggiuntivi



Il presente Fascicolo informativo, contenente

- Scheda sintetica
- Nota informativa
- Condizioni di polizza
- Glossario
- Modulo di proposta

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota informativa.

INDICE

SCHEDA SINTETICA	3
NOTA INFORMATIVA	11
CONDIZIONI DI POLIZZA	37
GLOSSARIO	52
MODULO DI PROPOSTA	55

Il presente Fascicolo informativo è composto da:

- Scheda sintetica
- Nota informativa
- Condizioni di polizza
- Glossario
- Modulo di proposta

SCHEDA SINTETICA

PRATICO

Assicurazione a vita intera con capitale rivalutabile a premi ricorrenti e premi unici aggiuntivi



ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda sintetica non sostituisce la Nota informativa. Essa mira a dare al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.a) Impresa di assicurazione

GENERALI VITA S.p.A., società unipersonale, appartenente al Gruppo Generali, è soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

1.b) Denominazione del contratto

Pratico

1.c) Tipologia del contratto

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dall'impresa e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una Gestione interna separata di attivi.

1.d) Durata

Il contratto è a vita intera, pertanto la sua durata coincide con la vita dell'Assicurato.

E' possibile esercitare il diritto di riscatto purché sia stata corrisposta la prima annualità di premio, sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto e l'Assicurato sia in vita.

1.e) Pagamento dei premi

Periodicità di pagamento dei premi Unico ricorrente con la possibilità di

effettuare versamenti unici aggiuntivi

Premio di perfezionamento minimo all'emissione Il massimo tra 4.000,00 euro e il doppio del

premio unico ricorrente scelto

Premio unico ricorrente minimo al netto dei diritti 1.000,00 euro

Premio unico aggiuntivo minimo al netto dei diritti 500,00 euro

Rata di premio minima 100,00 euro

2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

	Tipologia di Obiettivi investimento			Orizzonte temporale		
	Protezione	✓	Basso rischio		Breve	
	Investimento	✓	Medio rischio	1	Medio	
1	Risparmio		Alto rischio	1	Lungo	
	Previdenza					

Questo contratto è un piano di risparmio che abbina un piano prestabilito di premi unici ricorrenti alla possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi a premio unico ed è caratterizzato da:

- una copertura assicurativa in caso di decesso;
- un livello di rischio basso o medio, in base alla Gestione separata scelta dal Contraente se denominata rispettivamente in Euro o in Dollari USA.

Si rinvia al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni, del valore di riduzione e di riscatto contenuto nella sezione F della Nota informativa per l'illustrazione del meccanismo di partecipazione agli utili.

L'impresa è tenuta a consegnare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

a) Prestazioni in caso di decesso

Caso morte a vita intera In caso di decesso dell'Assicurato, in qualsiasi epoca avvenga,

il pagamento del capitale assicurato ai beneficiari designati in

polizza dal Contraente.

Sulla prestazione in caso di decesso dell'Assicurato è riconosciuto un tasso di interesse minimo garantito pari al 2% annuo a scadenza versamento premi o al decesso dell'Assicurato qualora questo avvenga entro la scadenza del piano di versamento dei premi.

La partecipazione agli utili, una volta dichiarata al Contraente, risulta definitivamente acquisita.

Possibili valute contrattuali: Euro, Dollaro USA.

Per i contratti con valuta contrattuale Dollaro USA il Contraente assume <u>un rischio di cambio</u>.

Riscattando il contratto, il Contraente <u>sopporta il rischio</u>, in alcuni casi, <u>di ottenere un importo inferiore</u> <u>alla somma dei premi versati</u>.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 1 e 14 delle Condizioni di polizza.

4. COSTI

L'impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla sezione D.

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla Gestione interna separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo".

Il "Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

A titolo di esempio, se il "Costo percentuale medio annuo" del 10° anno è pari all'1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di riscatto al 10° anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell'1% per ogni anno di durata del rapporto assicurativo.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio, durate versamento premi, età e sesso dell'Assicurato ed impiegano un'ipotesi di rendimento della Gestione interna separata che è soggetta a discostarsi dai dati reali.

Il "Costo percentuale medio annuo" è calcolato con riferimento al premio della prestazione principale e non tiene pertanto conto dei premi delle coperture complementari e/o accessorie.

Il "Costo percentuale medio annuo" è stato determinato sulla base di un'ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall'ISVAP nella misura del 4% annuo al lordo dell'imposizione fiscale.

Indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo"

Gestioni separate: GESAV - GEVAL/EURO - GEVAL/\$

	Premio:		€ 6.502,50	Premio:		€ 16.502,50	Premio:		€ 22.502,50
	unico rice	orrente:	€ 1.502,50	unico ric	orrente:	€ 1.502,50	unico ric	orrente:	€ 1.502,50
	unico agg	giuntivo:	€ 5.000,00	unico ag	giuntivo:	€ 15.000,00	unico ag	giuntivo:	€ 21.000,00
	Sesso ed	età:	maschio-50	Sesso ed	età:	maschio-50	Sesso ed	età:	maschio-50
	Durata v premi:	ersamento	7 anni	Durata v premi:	ersamento	7 anni	Durata v premi:	ersamento	7 anni
Piano	Anno	Costo p	ercentuale	Anno	Costo p	ercentuale	Anno	Costo p	ercentuale

	promi.		prom.		pronn.	
Piano versamenti	Anno	Costo percentuale medio annuo	Anno	Costo percentuale medio annuo	Anno	Costo percentuale medio annuo
In corso	5	4,52%	5	3,48%	5	3,24%
	7	2,71%	7	2,18%	7	2,05%
	10	2,27%	10	1,96%	10	1,88%
Completo	15	1,94%	15	1,76%	15	1,71%
Compicio	20	1,79%	20	1,66%	20	1,63%
	25	1,70%	25	1,61%	25	1,58%

Piano versamenti	Premio: unico rice unico agg Sesso ed Durata v premi: Anno	giuntivo: età: ersamento Costo p	€ 6.502,50 € 1.502,50 € 5.000,00 maschio-45 10 anni ercentuale o annuo	Sesso ed	giuntivo: età: rersamento Costo p	€ 16.502,50 € 1.502,50 € 15.000,00 maschio-45 10 anni percentuale to annuo	Premio: unico ric unico ag, Sesso ed Durata v premi: Anno	giuntivo: età: ersamento Costo po	€ 31.502,50 € 1.502,50 € 30.000,50 maschio-45 10 anni ercentuale o annuo
In corso Completo	5 10 15 20 25	2, 2, 1,	65% 51% 04% 85% 75%	5 10 15 20 25	2 1 1	,55% ,13% ,85% ,72% ,65%	5 10 15 20 25	1,9 1,7 1,0	92% 92% 73% 64% 59%
	Premio: unico rico unico agg Sesso ed Durata v premi:	giuntivo:	€ 6.502,50 € 1.502,50 € 5.000,00 maschio-40 15 anni	Sesso ed	giuntivo:	€ 16.502,50 € 1.502,50 € 15.000,00 maschio-40 15 anni	Premio: unico ric unico ag, Sesso ed Durata v premi:	giuntivo:	€ 31.502,50 € 1.502,50 € 30.000,00 maschio-40 15 anni
Piano versamenti	Anno	•	ercentuale o annuo	Anno	_	oercentuale o annuo	Anno	•	ercentuale o annuo
In corso	15 2,21% 20 1,94%		5 10 15 20	2 1	,38% ,82% ,98% ,80%	5 10 15 20	2,4 1,8	48% 47% 80% 66%	
Completo	25	1	80%	25	1	71%	25	1 -	58%

Il "Costo percentuale medio annuo" in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

5. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalle gestioni interne separate GESAV, GEVAL/\$ e GEVAL/EURO negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati.

I dati sono confrontati con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai per quanto riguarda la gestione separata "GESAV" e "GEVAL/EURO", mentre per la gestione separata "GEVAL/\$" i dati sono confrontati con i tassi di interesse a lungo termine dei titoli della valuta Dollaro USA e con le variazioni percentuali annue dei tassi di cambio del Dollaro USA contro Euro.

Gestione separata GESAV

Anno	Rendimento realizzato	Rendimento minimo	Rendimento medio	Inflazione
	dalla Gestione separata	riconosciuto agli	dei titoli di Stato e	
		assicurati	delle obbligazioni	
2000	7,66%	5,96%	5,57%	2,6%
2001	6,27%	4,67%	4,93%	2,7%
2002	5,03%	3,43%	4,67%	2,5%
2003	5,01%	3,41%	3,73%	2,5%
2004	4,95%	3,35%	3,59%	2,0%

Gestione separata GEVAL/EURO

Anno	Rendimento realizzato	Rendimento minimo	Rendimento medio	Inflazione
	dalla Gestione separata	riconosciuto agli	dei titoli di Stato e	
		assicurati	delle obbligazioni	
2000	6,53%	4,93%	5,57%	2,6%
2001	6,63%	5,03%	4,93%	2,7%
2002	5,73%	4,13%	4,67%	2,5%
2003	5,25%	3,65%	3,73%	2,5%
2004	5,37%	3,77%	3,59%	2,0%

Gestione separata GEVAL/\$

Anno	Rendimento realizzato	Rendimento minimo	Tasso di rendimento	Variazione
	dalla Gestione separata	riconosciuto agli	dei titoli a lungo	% dei tassi di
		assicurati	termine	cambio
				dollaro
				contro euro
2000	6,25%	4,65%	6,03%	15,40%
2001	6,74%	5,14%	5,02%	3,10%
2002	6,23%	4,63%	4,61%	-5,30%
2003	4,84%	3,24%	4,01%	-16,40%
2004	4,86%	3,26%	*	*

^{*} Dati ancora non disponibili.

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della Nota informativa.

GENERALI VITA S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Scheda sintetica.

Generali Vita S.p.A. I rappresentanti legali

dott. Giuseppe Buoro dott. Andrea Mencattini

likum del.

Il presente Fascicolo informativo è composto da:

- Scheda sintetica
- Nota informativa
- Condizioni di polizza
- Glossario
- Modulo di proposta

NOTA INFORMATIVA

PRATICO

Assicurazione a vita intera con capitale rivalutabile a premi ricorrenti e premi unici aggiuntivi



La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

La Nota informativa si articola in sei sezioni:

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE	12
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE	
GARANZIE OFFERTE	14
C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA	17
D. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE	21
E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO	23
F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI	30

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1.

Informazioni generali

GENERALI VITA S.p.A. (in seguito denominata "Società"), società unipersonale, appartenente al Gruppo Generali, è soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

- La sede legale è in Via Machiavelli n. 4, 34132 Trieste ITALIA.
- La Direzione Generale è in Via Marocchesa n. 14, 31021 Mogliano Veneto (TV) -ITALIA.
- Recapito telefonico 041.5492111; sito internet www.generalivita.it; indirizzo di posta elettronica: informazioni@generalivita.it.

La Compagnia di Assicurazione è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa diretta sulla vita con provvedimento ISVAP n. 1724 del 23 ottobre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2000.

La società di revisione della Compagnia è PricewaterhouseCoopers S.p.A. Via Vittor Pisani n. 20, 20124 Milano (MI) – ITALIA.

2.

Conflitto d'interessi

La Società si impegna a:

- evitare, sia nell'offerta sia nella gestione dei contratti, lo svolgimento di operazioni in cui la Società stessa ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto anche derivante da rapporto di gruppo o rapporti di affari propri o di altre società del Gruppo;
- garantire che comunque, nei casi in cui il conflitto non può essere evitato, gli interessi dei contraenti non subiscano alcun pregiudizio.

In particolare sono state definite quali fattispecie di potenziale conflitto di interessi tutte le situazioni che implicano rapporti con altre società del Gruppo Generali o con cui il Gruppo medesimo intrattiene rapporti di affari rilevanti.

Di seguito sono descritte le principali fattispecie individuate quali fattori di potenziale conflitto di interessi.

a. Gestione degli attivi

La Società ha affidato la gestione delle attività a copertura delle riserve tecniche a Generali

Asset Management S.G.R., società di gestione del risparmio, interamente controllata dalla Capogruppo Assicurazioni Generali S.p.A.

Il mandato di gestione patrimoniale prevede disposizioni atte ad evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi; la Società, inoltre, realizza un monitoraggio continuo delle operazioni per garantire che siano effettuate alle migliori condizioni possibili di mercato con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni stesse.

b. <u>Investimenti</u>

Il patrimonio delle gestioni separate può essere investito dalla S.G.R. anche in strumenti finanziari emessi ed OICR istituiti e/o gestiti da società facenti parte del Gruppo Generali o con cui il Gruppo stesso intrattiene rapporti di affari rilevanti.

Al fine di evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi, la Società effettua il monitoraggio periodico dei costi inerenti detti strumenti finanziari, con particolare riferimento alle commissioni gravanti sugli OICR.

c. Retrocessione di commissioni

Relativamente alla gestione patrimoniale collegata al contratto, la Società non ha attualmente in essere accordi che prevedono la retrocessione da parte di soggetti terzi di commissioni o altri proventi.

La Società si impegna a riconoscere comunque ai contraenti eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o altri proventi conseguiti a seguito di futuri accordi stipulati con soggetti terzi. In tale eventualità, prima della stipula dei contratti, ai contraenti verranno fornite informazioni specifiche, complete e corrette in merito agli eventuali benefici retrocessi agli assicurati.

In ogni caso, la Società si impegna ad ottenere per i contraenti il miglior risultato possibile indipendentemente dall'esistenza di tali accordi.

d. <u>Negoziazione di titoli effettuata con soggetti facenti parte del Gruppo o con cui il</u> <u>Gruppo intrattiene rapporti d'affari rilevanti</u>

Le operazioni di compravendita possono essere effettuate anche con soggetti facenti parte del Gruppo o con cui il Gruppo intrattiene rapporti di affari rilevanti.

Per quanto concerne le commissioni di negoziazione applicate dalle controparti a fronte di operazioni effettuate sui mercati finanziari, tutte le operazioni saranno eseguite alle migliori condizioni di mercato.

In ogni caso la Società opera in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

3.

Prestazioni assicurative e garanzie offerte

La durata del contratto coincide con la vita dell'Assicurato.

Il contratto prevede una prestazione principale in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale a fronte un piano di premi ricorrenti per una durata stabilita dal Contraente al momento della sottoscrizione. Il contratto prevede inoltre la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi a premio unico di importo variabile nel corso di tutto il piano di versamento dei premi; solamente il primo di essi è obbligatorio al momento del perfezionamento del contratto.

PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO

La Società corrisponde, in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, una prestazione rivalutata fino alla data del decesso pari al "capitale assicurato" complessivo, dato dalla somma dei singoli "capitali assicurati", relativi ad ogni premio versato.

Durante il piano di versamento dei premi la prestazione liquidabile non può risultare inferiore alla somma dei "capitali assicurati" iniziali capitalizzati in forma composta al "tasso minimo garantito" del 2% annuo per il periodo intercorrente tra la data di versamento di ogni premio e la data del decesso.

Al termine del piano di versamento dei premi, in occasione della ricorrenza annuale del contratto, il "capitale assicurato" complessivo rivalutato non potrà essere inferiore al "capitale minimo garantito" complessivo.

Il "capitale minimo garantito" complessivo è pari alla somma dei singoli "capitali minimi garantiti", dati dai "capitali assicurati" iniziali capitalizzati in forma composta al "tasso minimo garantito" per il periodo intercorrente tra la data di versamento di ogni premio e la data di scadenza del piano di versamento dei premi.

La rivalutazione della prestazione, determinata come indicato al punto 5 della presente Nota informativa, una volta dichiarata al Contraente, risulta definitivamente consolidata.

Per i contratti collegati a gestioni separate con valuta contrattuale diversa dall'Euro il Contraente assume un <u>rischio di cambio</u> che potrebbe determinare prestazioni inferiori ai premi versati.

Premi

Il premio è determinato in relazione alle garanzie prestate e al loro ammontare.

Questo contratto prevede un piano di versamento a premi unici ricorrenti costanti, nel corso del quale è possibile versare premi unici aggiuntivi, di importo variabile, in qualunque momento.

Solo in corrispondenza della rata di perfezionamento è previsto l'obbligo di un versamento a premio unico. Ad ogni premio versato corrisponde un "capitale assicurato" iniziale.

Per maturare il diritto alla riduzione della prestazione a scadenza, il Contraente, deve versare interamente la prima annualità di premio. Per maturare il diritto al riscatto del contratto il Contraente, inoltre, deve attendere che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto e l'Assicurato deve essere in vita.

A partire dalla seconda annualità, il Contraente può chiedere di versare il premio annualmente stabilito in più rate. Non è prevista alcuna addizionale di frazionamento.

Il versamento del premio può essere effettuato presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto, oppure presso la Direzione Generale della Società in Mogliano Veneto - Treviso.

Il versamento può avvenire con le seguenti modalità:

- in contanti;
- tramite bancomat, dove disponibile;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale;
- con assegno circolare non trasferibile intestato alla Società;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società;
- per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del Contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (RID).

Nel caso di pagamento tramite bollettino di conto corrente postale la data di versamento coincide con la data apposta dall'ufficio postale.

Qualora i pagamenti avvengano a mezzo bancomat, di assegno circolare o di bonifico bancario, la data di versamento coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società.

Infine, per i pagamenti a mezzo RID, la data di incasso coincide con la data della valuta di effettivo accredito sul conto corrente della Società.

Modalità di calcolo e di partecipazioni agli utili

Questo contratto prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni principali in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione separata dalle altre attività della Società scelta dal Contraente.

La rivalutazione consiste nell'attribuire ad ogni ricorrenza annuale al "capitale assicurato", inteso come somma di ogni "capitale assicurato" relativo a ciascuna annualità di premio versata, il rendimento finanziario realizzato dalla Gestione separata cui il contratto è collegato, ridotto di un valore trattenuto dalla Società come specificato al punto 7.2 della presente Nota informativa.

La misura annua di rivalutazione non può in ogni caso risultare negativa: opera pertanto la garanzia di consolidamento annuo del rendimento attribuito al contratto.

Il Contraente può scegliere tra le gestioni separate attualmente offerte dalla Società e descritte dettagliatamente nella successiva Sezione C: GESAV, GEVAL/EURO, GEVAL/\$.

Per l'illustrazione degli effetti della rivalutazione si rinvia alla sezione F della presente Nota informativa contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto.

La Società consegna al Contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

6.

Gestione interna separata

Il Contraente può scegliere tra le gestioni separate attualmente offerte dalla Società.

GESAV

- a. Gestione separata GESAV
- b. valuta di denominazione: Euro
- c. La politica di gestione adottata mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine, in relazione al mantenimento del potere di acquisto del capitale investito; la gestione è prevalentemente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario e monetario. In considerazione delle garanzie di capitale e/o rendimento minimo offerti dai prodotti assicurativi ad essa collegati, si mantiene ridotta la volatilità dei rendimenti nel corso del tempo.
- d. Il periodo di osservazione per la determinazione del rendimento è annuale. L'anno preso a base per il calcolo del rendimento è costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della ricorrenza annuale del contratto.
- e. La composizione della Gestione separata è prevalentemente costituita da titoli mobiliari di tipo obbligazionario e monetario.
 - Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti.
 - Non sono previsti limiti minimi o massimi di investimento in particolari categorie di attivi.
- f. Il peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da soggetti del medesimo gruppo di appartenenza dell'impresa di assicurazione non superano complessivamente il 10% del totale delle attività della Gestione.
- g. Le decisioni di investimento verranno prese con l'obiettivo di cogliere, per la componente obbligazionaria, opportunità di posizionamento del portafoglio e differenziali di rendimento sulla curva dei tassi di interesse offerti dai titoli corporate rispetto ai titoli governativi, sempre nel rispetto della durata degli impegni delle passività.

La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati

macroeconomici (ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento sul mercato), privilegiando comunque l'investimento in titoli ad elevato dividendo in modo da garantire redditività corrente alla Gestione.

GEVAL/EURO

- a. Gestione separata GEVAL/EURO
- b. valuta di denominazione: Euro
- c. La politica di gestione adottata mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine, in relazione al mantenimento del potere di acquisto del capitale investito; la gestione è prevalentemente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario e monetario. In considerazione delle garanzie di capitale e/o rendimento minimo offerti dai prodotti assicurativi ad essa collegati, si mantiene ridotta la volatilità dei rendimenti nel corso del tempo. In questa Gestione, originariamente denominata Gestione European Currency Unit, sono confluiti, in concomitanza all'entrata in vigore della moneta unica europea (Euro), gli investimenti della gestione GEVAL D.M. espressa in Marchi tedeschi.
- d. Il periodo di osservazione per la determinazione del rendimento è annuale. L'anno preso a base per il calcolo del rendimento è costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della ricorrenza annuale del contratto.
- e. La composizione della Gestione separata è prevalentemente costituita da titoli mobiliari di tipo obbligazionario e monetario.
 - Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti.
 - Non sono previsti limiti minimi o massimi di investimento in particolari categorie di attivi.
- f. Il peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da soggetti del medesimo gruppo di appartenenza dell'impresa di assicurazione non superano complessivamente il 10% del totale delle attività della Gestione.
- g. Le decisioni di investimento verranno prese con l'obiettivo di cogliere, per la componente obbligazionaria, opportunità di posizionamento del portafoglio e differenziali di rendimento sulla curva dei tassi di interesse offerti dai titoli corporate rispetto ai titoli governativi, sempre nel rispetto della durata degli impegni delle passività.

La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento sul mercato), privilegiando comunque l'investimento in titoli ad elevato dividendo in modo da garantire redditività corrente alla Gestione.

GEVAL/\$

- a. Gestione separata GEVAL/\$
- b. valuta di denominazione: Dollari USA
- c. La politica di gestione adottata mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine, in relazione al mantenimento del potere di acquisto del capitale investito; la gestione è prevalentemente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario e monetario. In considerazione delle garanzie di capitale e/o rendimento minimo offerti dai prodotti assicurativi ad essa collegati, si mantiene ridotta la volatilità dei rendimenti nel corso del tempo. Gli investimenti di questa Gestione sono espressi in Dollari statunitensi; i contratti ad essa riferiti sono espressi in euro: ciò comporta la presenza di un rischio di cambio a carico del Contraente.
- d. Il periodo di osservazione per la determinazione del rendimento è annuale. L'anno preso a base per il calcolo del rendimento è costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della ricorrenza annuale del contratto.
- e. La composizione della Gestione separata è prevalentemente costituita da titoli mobiliari di tipo obbligazionario e monetario.
 - Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti.
 - Non sono previsti limiti minimi o massimi di investimento in particolari categorie di attivi.
- f. Il peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da soggetti del medesimo gruppo di appartenenza dell'impresa di assicurazione non superano complessivamente il 10% del totale delle attività della Gestione.
- g. Le decisioni di investimento verranno prese con l'obiettivo di cogliere, per la componente obbligazionaria, opportunità di posizionamento del portafoglio e differenziali di rendimento sulla curva dei tassi di interesse offerti dai titoli corporate rispetto ai titoli governativi, sempre nel rispetto della durata degli impegni delle passività.

La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento sul mercato), privilegiando comunque l'investimento in titoli ad elevato dividendo in modo da garantire redditività corrente alla Gestione.

La gestione patrimoniale degli attivi è delegata a Generali Asset Management SGR S.p.A. La Gestione separata è annualmente certificata da PricewaterhouseCoopers S.p.A.

Si rinvia, per i dettagli, all'apposito Regolamento allegato alle condizioni contrattuali.

D. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE

7.

Costi

7.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente

7.1.1. Costi gravanti sul premio

Diritti di emissione	2,50 euro
Diritti di quietanza	2,50 euro (per ogni rata di premio successiva alla prima) 2,50 euro (per ogni versamento di premio unico aggiuntivo)
Costi percentuali	7,5% per i versamenti di premio fino ad un cumulo premi versati, unici ricorrenti e unici aggiuntivi, pari ad un importo ottenuto moltiplicando il premio unico ricorrente netto per la durata del versamento premi
	0% per i versamenti successivi

7.1.2. Costi per riscatto

Nella tabella seguente si riportano la misura percentuale di diminuzione del "capitale assicurato" ridotto per durate residue del piano di versamento premi espresse in anni interi. Tale percentuale si applica con le modalità illustrate al punto 11 della presente Nota informativa.

		Durata piano versamento premi							
Durata residua piano versamenti premio	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%
2	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%
3	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,50%	0,25%	0,25%	0,25%
4	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	0,75%	0,50%	0,25%	0,25%
5	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,00%	0,75%	0,50%	0,25%
6	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,25%	1,00%	0,75%	0,50%
7		1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,50%	1,25%	1,00%	0,75%
8			2,00%	2,00%	2,00%	1,75%	1,50%	1,25%	1,00%
9				2,25%	2,25%	2,00%	1,75%	1,50%	1,25%
10					2,50%	2,25%	2,00%	1,75%	1,50%
11						2,50%	2,25%	2,00%	1,75%
12							2,50%	2,25%	2,00%
13								2,50%	2,25%
14									2,50%

7.2. Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della Gestione separata

Importo somma premi	Valore trattenuto in punti percentuali assoluti	Valore trattenuto in punti percentuali assoluti a partire dalla undicesima ricorrenza
		annuale
fino a € 49.999,99	1,6	1,4
da € 50.000,00 e fino a € 79.999,99	1,5	1,3
da € 80.000,00	1,4	1,2

Il valore trattenuto si calcola annualmente in funzione dell'importo della somma dei premi corrisposti, al netto dei diritti, secondo gli scaglioni sopra riportati.

Qualora il rendimento della Gestione separata sia pari o superiore al 7% ed inferiore all'8% (intervallo di rendimento), i valori trattenuti sopra definiti sono incrementati di un decimo di punto percentuale. Per ogni ulteriore uguale intervallo di rendimento di un punto percentuale tali valori si incrementano in eguale misura.

L'evoluzione dei valori di riscatto e riduzione sono riportati nel Progetto esemplificativo di cui alla sezione F della presente Nota informativa; i valori puntuali sono contenuti nel Progetto personalizzato.

ð.

Regime fiscale

E' riportato di seguito il trattamento fiscale applicato al contratto.

Tassazione delle prestazioni assicurate

Le somme dovute dalla Società in dipendenza dell'assicurazione sulla vita qui descritta corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato sono esenti dall'IRPEF.

E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

9.

Modalità di perfezionamento del contratto

Il contratto si conclude nel momento in cui la Società rilascia al Contraente la polizza o il Contraente riceve per iscritto comunicazione di assenso della Società.

Il contratto entra in vigore a condizione che sia stato effettuato il versamento della prima rata di premio:

- alle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso; ovvero
- alle ore 24 del giorno di decorrenza, indicata in polizza, qualora questo sia successivo a quello di conclusione.

Se il versamento della prima rata di premio è effettuato dopo tali date il contratto entra in vigore alle ore 24 del giorno di detto pagamento.

10.

Risoluzione del contratto e sospensione del pagamento dei premi

Il Contraente può risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi. In tale evenienza, oltre allo scioglimento del contratto, è riconosciuto un valore di riscatto calcolato così come indicato al punto 11 della presente Nota informativa, qualora l'Assicurato sia in vita.

Nel caso in cui il Contraente abbia provveduto al pagamento della prima annualità di premio, sospendendo i versamenti, può mantenere in vigore il contratto per una prestazione ridotta, rivalutabile e determinata secondo le modalità indicate al punto 11 della presente Nota informativa.

E' possibile inoltre chiedere, entro un anno dalla sospensione del versamento dei premi, il ripristino delle prestazioni del contratto (riattivazione).

Qualora però siano trascorsi più di sei mesi dalla data stabilita per il versamento, la riattivazione può avvenire solo su espressa richiesta scritta del Contraente ed accettazione scritta della Società.

La riattivazione è possibile solo previa corresponsione di tutti i premi arretrati, aumentati degli interessi calcolati con il tasso di riattivazione, stabilito nelle Condizioni di polizza, per

il periodo intercorso tra la relativa data stabilita per il versamento di ogni premio arretrato e quella di riattivazione. Il tasso di riattivazione è pari al rendimento annuo conseguito dalla Gestione separata nell'esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della data di richiesta di riattivazione stessa.

La riattivazione del contratto ripristina - con effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento dell'ammontare dovuto - i valori contrattuali delle prestazioni che si sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificata l'interruzione del piano di versamento dei premi.

11.

Riscatto e riduzione

Il contratto riconosce un valore di riduzione e di riscatto nel caso in cui il Contraente abbia provveduto al pagamento della prima annualità di premio, sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto e l'Assicurato sia in vita.

Il Contraente può riscattare anche parzialmente l'assicurazione purché siano state corrisposte almeno le prime due annualità di premio, alle stesse condizioni valide per il riscatto totale.

In caso di mancato pagamento di una rata di premio annuo, trascorsi trenta giorni dalla data stabilita per il suo versamento, il contratto resta in vigore per il "capitale assicurato" ridotto di seguito definito.

Il "capitale assicurato" complessivo ridotto è pari alla somma dei "capitali assicurati", derivanti da tutti i premi versati, annui o unici, diminuita di una percentuale di riduzione pari a 0,75% per ogni anno mancante alla scadenza del piano di versamento dei premi dalla data di interruzione.

Nel caso in cui la data prevista per il versamento della rata di premio non corrisposta non coincida con una ricorrenza annuale del contratto, la penalità applicata è riproporzionata per la parte di anno mancante alla ricorrenza annuale successiva.

Qualora la durata del piano di versamento dei premi sia superiore a 11 anni, la percentuale di riduzione è pari a 0,75% per ogni anno mancante all'undicesima ricorrenza annua del contratto dalla data di interruzione del piano di versamento dei premi.

In ogni caso la percentuale totale di riduzione non può mai essere inferiore a 0,75%.

I "capitali assicurati" sono rivalutati fino alla ricorrenza annuale del contratto che coincide o precede la data del versamento della prima rata di premio non corrisposta.

Gli eventuali "capitali assicurati" relativi ai versamenti effettuati dall'ultima ricorrenza annuale del contratto alla data di interruzione del piano di versamento dei premi non comprendono alcuna rivalutazione.

Il "capitale assicurato" complessivo ridotto continua ad essere rivalutato, ad ogni ricorrenza annuale del contratto successiva alla data interruzione del piano di versamento dei premi, secondo le modalità riportate al punto 5 della presente Nota informativa.

Il valore di riscatto è calcolato con le seguenti modalità:

a. Durante il piano di versamento dei premi,

è pari al "capitale assicurato" complessivo ridotto, applicando una penalità pari a 0,25% per ogni anno mancante alla scadenza del piano di versamento dei premi dalla data di richiesta del riscatto.

Nel caso in cui la data di richiesta di riscatto non coincida con una ricorrenza annuale del contratto, la penalità applicata è riproporzionata per la parte di anno mancante alla prima ricorrenza annuale successiva dalla data di richiesta.

Qualora la durata del piano di versamento dei premi sia superiore a 11 anni, la penalità è pari a 0,25% per ogni anno mancante all'undicesima ricorrenza annua del contratto dalla data di richiesta di riscatto.

In ogni caso la penalità totale applicata non può essere inferiore a 0,25%.

b. Dopo la scadenza del piano di versamento dei premi,

è pari al "capitale assicurato" complessivo, pari alla somma dei "capitali assicurati" rivalutati fino alla ricorrenza annua del contratto che coincide o precede la data di richiesta di riscatto con le modalità riportate nella Clausola di rivalutazione.

E' facoltà del Contraente esercitare anche parzialmente il diritto di riscatto; in tal caso l'importo di riscatto parziale si ottiene applicando gli stessi criteri e le stesse modalità del riscatto totale ad una quota del "capitale assicurato" complessivo in vigore.

A seguito dell'operazione di riscatto parziale il contratto rimane in vigore per le prestazioni residue e per la somma di premi versati riproporzionati nella stessa misura. Il "capitale assicurato" complessivo residuo continua ad essere rivalutato ad ogni ricorrenza annuale secondo le modalità riportate al punto 5 della presente Nota informativa.

L'importo della prestazione riscattabile e quello residuo a seguito di tale operazione non possono essere inferiori a 2.000,00 euro.

Il Contraente può chiedere informazioni sul valore di riscatto presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto.

L'ufficio della Società cui chiedere informazioni circa i predetti valori è:

Generali Vita S.p.A. - Assistenza Clienti

Via Marocchesa n. 14, 31021 Mogliano Veneto - Treviso

Fax Verde: 800.674666

e-mail: assistenza_clienti@generalivita.it

Il valore di riscatto può risultare inferiore alla somma dei premi versati.

L'evoluzione dei valori di riduzione e di riscatto è riportata nel Progetto esemplificativo di cui alla sezione F della presente Nota informativa; i valori puntuali sono contenuti nel Progetto personalizzato.

12.

Revoca della proposta

Il Contraente può revocare la proposta di assicurazione prima della conclusione del contratto che avviene nel momento in cui la Società rilascia al Contraente la polizza o comunica per iscritto allo stesso il proprio assenso.

Per la revoca della proposta di assicurazione deve essere inviata all'Agenzia, presso la quale è stata sottoscritta, una lettera raccomandata con l'indicazione di tale volontà. Gli obblighi assunti dal Contraente e dalla Società cessano dal ricevimento della comunicazione stessa da parte dell'Agenzia.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, la Società restituisce al Contraente, per mezzo della medesima Agenzia, gli importi eventualmente già pagati al netto delle spese di emissione del contratto effettivamente sostenute di cui al punto 7.1.1 della presente Nota informativa a condizione che siano quantificate nella proposta.

Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dal sua conclusione.

Per il recesso dal contratto deve essere inviata all'Agenzia, presso la quale è stato assegnato, una lettera raccomandata con l'indicazione di tale volontà. Gli obblighi assunti dal Contraente e dalla Società cessano dal ricevimento della comunicazione stessa da parte dell'Agenzia.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società rimborsa al Contraente il premio versato, diminuito delle eventuali imposte e della parte relativa al rischio assunto per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto e delle spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto di cui al punto 7.1.1 della presente Nota informativa, a condizione che siano quantificate nella proposta di assicurazione e in polizza.

14.

Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni

Per la liquidazione delle prestazioni assicurate del contratto è necessario fornire alla Società, la documentazione indicata all'Articolo "Pagamenti della Società" delle Condizioni di polizza.

La Società esegue i pagamenti entro trenta giorni dal ricevimento presso l'Agenzia della documentazione completa. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui ciascun diritto si fonda (art. 2952 del codice civile).

15.

Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

Le Parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione, sulla quale comunque prevalgono le norme imperative di diritto italiano.

Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto e ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana.

Le Parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa lingua per la redazione del contratto.

17.

Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Generali Vita S.p.A. - Assistenza Clienti Via Marocchesa n. 14, 31021 Mogliano Veneto - Treviso

Fax Verde: 800.674666

e-mail: assistenza clienti@generalivita.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, telefono 06.421331, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

18.

Ulteriore informativa disponibile

La Società fornisce su richiesta del Contraente, in fase precontrattuale, l'ultimo rendiconto della Gestione separata prescelta e il relativo prospetto riportante la composizione degli attivi. Le predette informazioni sono disponibili sul sito internet della Società.

Informativa in corso di contratto

La Società comunica tempestivamente al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute in Nota informativa o nel Regolamento delle gestioni separate, intervenute anche per effetto di eventuali modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

La Società comunica entro sessanta giorni dalla data prevista nelle Condizioni di polizza per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali:

- a. cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento dell'estratto conto precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- b. dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento, con evidenza di eventuali premi in arretrato ed un'avvertenza sugli effetti derivanti dal mancato pagamento;
- c. valore dei riscatti parziali liquidati nell'anno di riferimento;
- d. valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- e. valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- f. rendimento finanziario annuo realizzato dalla Gestione, rendimento finanziario attribuito con evidenza di eventuali valori trattenuti, misura di rivalutazione.

20.

Comunicazioni del Contraente alla Società

Il Contraente non è tenuto a fornire alcuna comunicazione in caso di modifiche di professione dell'Assicurato che aggravino il rischio assunto dalla Società eventualmente intervenute in corso di contratto ai sensi dell'art. 1926 del codice civile.

F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e di riscatto previsti dal contratto. L'elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata versamento premi, periodicità di versamenti, sesso ed età dell'Assicurato.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riduzione e di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;
- b) <u>una ipotesi</u> di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4%. Applicando a tale rendimento il valore trattenuto dalla Società secondo le regole indicate nelle condizioni contrattuali e riassunte in seguito, si individua la misura di rivalutazione.

I valori sviluppati in base al <u>tasso minimo garantito</u> in caso di decesso durante il piano di versamento dei premi e al termine del piano stesso, rappresentano le prestazioni certe che <u>l'impresa è tenuta a corrispondere</u>, in base alle Condizioni di polizza e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l'impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RIDUZIONE E DI RISCATTO IN BASE A:

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- Tasso minimo garantito: 2%
- Età dell'Assicurato: 40 anni
- Durata: 12 anni
- Sesso dell'Assicurato: maschio
- Premio costante: 2.000,00 euro
- Diritti di emissione: 2,50 euro
- Diritti di quietanza: 2,50 euro

Ipotesi n.1: premio unico aggiuntivo pari a 2.000 euro (cumulo finale 26.000 euro)

- Prestazione caso morte iniziale: 3.700,00 euro

					Interruzione del versamento pre		
Anni trascorsi	Premio ricorrente	Premio unico iniziale	Cumulo premi	Prestazione caso morte (*)	Riscatto (*)	Prestazione ridotta (*)	Prestazione ridotta al termine del piano versamento premi (*)
1	2.002,50	2.000,00	4.002,50	3.774,00	3.336,94	3.422,50	
2	2.002,50		6.005,00	5.736,48	5.058,93	5.175,38	6.520,73
3	2.002,50		8.007,50	7.738,21	6.816,88	6.956,00	8.693,00
4	2.002,50		10.010,00	9.779,97	8.611,00	8.764,38	10.857,21
5	2.002,50		12.012,50	11.862,57	10.441,49	10.600,50	13.013,18
6	2.002,50		14.015,00	13.986,83	12.308,57	12.464,38	15.160,76
7	2.002,50		16.017,50	16.153,56	14.212,44	14.356,00	17.299,79
8	2.002,50		18.020,00	18.363,63	16.153,31	16.275,38	19.430,15
9	2.002,50		20.022,50	20.617,91	18.131,39	18.222,50	21.551,69
10	2.002,50		22.025,00	22.917,26	20.146,88	20.197,38	23.664,30
11	2.002,50		24.027,50	25.262,61	21.978,42	22.033,50	25.574,60
12	2.002,50		26.030,00	27.807,86	24.200,00		
15			26.030,00	27.807,86	24.200,00		

Ipotesi n.2: premio unico aggiuntivo pari a 28.000 euro (cumulo finale 52.000 euro)

- Prestazione caso morte iniziale: 28.199,99 euro

					Interruzione del versamento premi		
Anni trascorsi	Premio ricorrente	Premio unico iniziale	Cumulo premi	Prestazione caso morte (*)	Riscatto (*)	Prestazione ridotta (*)	Prestazione ridotta al termine del piano versamento premi (*)
1	2.002,50	28.000,00	30.002,50	28.763,99	25.432,87	26.084,99	33.082,08
2	2.002,50		32.005,00	31.379,27	27.527,86	28.161,49	35.669,21
3	2.002,50		34.007,50	34.046,86	29.662,63	30.267,99	38.247,80
4	2.002,50		36.010,00	36.767,80	31.837,42	32.404,49	40.817,67
5	2.002,50		38.012,50	39.543,15	34.052,43	34.570,99	43.378,63
6	2.002,50		40.015,00	42.374,02	36.307,90	36.767,49	45.930,52
7	2.002,50		42.017,50	45.261,50	38.604,05	38.993,99	48.473,18
8	2.002,50		44.020,00	48.206,73	40.941,12	41.250,49	51.006,45
9	2.002,50		46.022,50	51.210,86	43.319,31	43.536,99	53.530,19
10	2.002,50		48.025,00	54.275,08	45.738,86	45.853,49	56.044,28
11	2.002,50		50.027,50	57.400,58	47.718,90	47.838,49	58.109,48
12	2.002,50		52.030,00	60.588,59	50.199,99		
•••				•••	•••		
15			52.030,00	60.588,59	50.199,99		

^(*) I valori devono intendersi calcolati alla fine dell'annualità assicurativa e sono riportati al lordo delle imposte di legge.

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalle tabelle, <u>il recupero</u> dei premi versati non è garantito contrattualmente.

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Rendimento finanziario: 4%

- Valore trattenuto:
 - 1,6 punti percentuali assoluti per somma premi fino a 49.999,99 euro;
 - 1,5 punti percentuali assoluti per somma premi da 50.000,00 euro e fino a 79.999,99 euro;
 - 1,4 punti percentuali assoluti per somma premi da 80.000,00 euro.

Tale valore trattenuto, a partire dall'undicesima ricorrenza annuale del contratto, è diminuito di 0,2 punti percentuali.

- Rendimento attribuito:
 - 2,4 punti percentuali assoluti per somma premi fino a 49.999,99 euro;
 - 2,5 punti percentuali assoluti per somma premi da 50.000,00 euro e fino a 79.999,99 euro;
 - 2,6 punti percentuali assoluti per somma premi da 80.000,00 euro.

Tale rendimento attribuito, a partire dall'undicesima ricorrenza annuale del contratto, è aumentato di 0,2 punti percentuali.

- Tasso minimo garantito: 2%
- Età dell'Assicurato: 40 anni
- Durata: 12 anni
- Sesso dell'Assicurato: maschio
- Premio costante: 2.000,00 euro
- Diritti di emissione: 2,50 euro
- Diritti di quietanza: 2,50 euro

La partecipazione agli utili, una volta dichiarata al Contraente, risulta definitivamente acquisita.

Ipotesi n.1: premio unico aggiuntivo pari a 2.000,00 euro (cumulo finale 26.000,00 euro)

- Prestazione caso morte iniziale: 3.700,00 euro

					Interruzione del versamento premi		
Anni	Premio	Premio unico		Prestazione			Prestazione
	ricorrente	iniziale	Cumulo premi	caso morte	Digaette	Drastaziona	ridotta al termine del
trascorsi	Heoriente		Cumulo premi	(*)	Riscatto (*)	ridotta (*)	piano
					()	Tidotta ()	versamento
							premi (*)
1	2.002,50	2.000,00	4.002,50	3.788,80	3.417,02	3.504,64	4.567,07
2	2.002,50		6.005,00	5.774,13	5.263,23	5.384,38	6.852,20
3	2.002,50		8.007,50	7.807,11	7.191,91	7.338,68	9.120,37
4	2.002,50		10.010,00	9.888,88	9.205,75	9.369,72	11.371,58
5	2.002,50		12.012,50	12.020,62	11.307,49	11.479,69	13.605,82
6	2.002,50		14.015,00	14.203,51	13.499,99	13.670,88	15.823,08
7	2.002,50		16.017,50	16.438,79	15.786,17	15.945,63	18.023,38
8	2.002,50		18.020,00	18.727,73	18.169,05	18.306,35	20.206,75
9	2.002,50		20.022,50	21.071,59	20.651,74	20.755,52	22.373,21
10	2.002,50		22.025,00	23.471,71	23.237,43	23.295,67	24.522,79
11	2.002,50		24.027,50	25.980,07	25.720,76	25.785,22	26.455,64
12	2.002,50		26.030,00	28.707,56	28.707,56		
15			26.030,00	31.005,47	31.005,47		

Ipotesi n.2: premio unico aggiuntivo pari a 28.000,00 euro (cumulo finale 52.000,00 euro)

- Prestazione caso morte iniziale: 28.199,99 euro

					Interruzione del versamento premi		
Anni trascorsi	Premio ricorrente	Premio unico iniziale	Cumulo premi	Prestazione caso morte (*)	Riscatto (*)	Prestazione ridotta (*)	Prestazione ridotta al termine del piano versamento premi (*)
1	2.002,50	28.000,00	30.002,50	28.876,79	26.043,26	26.711,03	34.808,48
2	2.002,50		32.005,00	31.617,84	28.820,25	29.483,63	37.521,08
3	2.002,50		34.007,50	34.424,67	31.712,00	32.359,19	40.215,36
4	2.002,50		36.010,00	37.298,86	34.722,21	35.340,67	42.891,30
5	2.002,50		38.012,50	40.242,03	37.854,67	38.431,14	45.548,89
6	2.002,50		40.015,00	43.255,84	41.113,32	41.633,74	48.188,12
7	2.002,50		42.017,50	46.341,98	44.502,20	44.951,72	50.809,03
8	2.002,50		44.020,00	49.502,19	48.025,47	48.388,39	53.411,62
9	2.002,50		46.022,50	52.738,24	51.687,43	51.947,17	55.995,94
10	2.002,50		48.025,00	56.051,96	55.492,49	55.631,57	58.562,02
11	2.002,50		50.027,50	59.619,36	59.024,28	59.172,21	60.769,86
12	2.002,50		52.030,00	63.283,08	63.283,08		
•••				•••	•••		
15			52.030,00	68.548,66	68.548,66		

(*) I valori devono intendersi calcolati alla fine dell'annualità assicurativa e sono riportati al lordo delle imposte di legge.

Generali Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Generali Vita S.p.A. I rappresentanti legali

dott. Giuseppe Buoro dott. Andrea Mencattini

likum det.

Il presente Fascicolo informativo è composto da:

- Scheda sintetica
- Nota informativa
- Condizioni di polizza
- Glossario
- Modulo di proposta

CONDIZIONI DI POLIZZA

PRATICO

Assicurazione a vita intera con capitale rivalutabile a premi ricorrenti e premi unici aggiuntivi



INDICE

PARTE I - PRESTAZIONI DELL'ASSICURAZIONE	39
Prestazioni	39
Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato	39
Beneficiario	40
PARTE II - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO	41
Conclusione del contratto ed entrata in vigore dell'assicurazione	41
Diritto di recesso	41
Durata del contratto	41
PARTE III - PREMI	42
Piano di versamento dei premi	42
Interruzione del piano di versamento dei premi: riduzione	43
Ripresa del piano di versamento dei premi: riattivazione	
Riscatto	
Cessione, pegno, vincolo	46
Imposte e tasse	46
Foro competentePARTE V - RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI	
Clausola di rivalutazionePARTE VI - PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ	
Valuta contrattuale	49
Modalità di richiesta per i pagamenti della Società	
Regolamento delle gestioni separate	51

PARTE I - PRESTAZIONI DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1

Prestazioni

Questo contratto prevede un piano di versamento di premi unici ricorrenti, nel corso del quale è possibile versare premi unici aggiuntivi di importo variabile in qualunque momento. Solo in corrispondenza della rata di perfezionamento è previsto l'obbligo di un versamento a premio unico. Ad ogni premio versato corrisponde un "capitale assicurato" iniziale.

La Società, in caso di morte dell'Assicurato, liquida al Beneficiario il "capitale assicurato" complessivo, pari alla somma dei singoli "capitali assicurati", relativi ad ogni premio versato, rivalutati fino alla data della morte secondo quanto previsto nella Clausola di rivalutazione (Art. 14).

La prestazione liquidabile durante il piano di versamento dei premi non può risultare inferiore alla somma dei "capitali assicurati" iniziali capitalizzati in forma composta al "tasso minimo garantito" per il periodo intercorrente tra la data di versamento di ogni premio e la data della morte.

Al termine del piano di versamento dei premi, in occasione della ricorrenza annuale del contratto, il "capitale assicurato" complessivo rivalutato non potrà essere inferiore al "capitale minimo garantito" complessivo.

Il "capitale minimo garantito" complessivo è pari alla somma dei "capitali assicurati" iniziali capitalizzati in forma composta al "tasso minimo garantito" per il periodo intercorrente tra la data di versamento di ogni premio e la data di scadenza del piano di versamento dei premi.

Il "capitale assicurato" iniziale, il "capitale minimo garantito" al termine del piano di versamento dei premi, relativi alla rata di perfezionamento, e il "tasso minimo garantito" sono indicati in polizza.

A fronte di ogni versamento successivo di premio sono comunicati al Contraente, con apposita appendice, il relativo "capitale assicurato" iniziale e il relativo "capitale minimo garantito" al termine del piano di versamento dei premi.

Art. 2

Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete.

L'inesatta indicazione dell'età e del sesso dell'Assicurato comporta la rettifica dei premi o delle prestazioni.

Art. 3

Beneficiario

Il Contraente designa il Beneficiario e può in qualsiasi momento modificare tale designazione comunicandola per iscritto alla Società o per testamento.

La designazione del Beneficiario non può essere modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società,
 rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto nell'Art.1, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi qualsiasi variazione al contratto che abbia riflesso sui diritti del Beneficiario richiede l'assenso scritto di quest'ultimo.

Diritto proprio del Beneficiario

Il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione (art. 1920 del codice civile). In particolare, le somme corrispostegli a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

PARTE II - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Art. 4

Conclusione del contratto ed entrata in vigore dell'assicurazione

Il contratto si considera concluso nel momento in cui:

- la Società abbia rilasciato al Contraente la polizza o
- il Contraente abbia ricevuto per iscritto comunicazione di assenso della Società.

Il contratto entra in vigore a condizione che sia stato effettuato il versamento della prima rata di premio:

- alle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso; ovvero
- alle ore 24 del giorno di decorrenza, indicata in polizza, qualora questo sia successivo a quello di conclusione.

Se il versamento della prima rata di premio è effettuato dopo tali date il contratto entra in vigore alle ore 24 del giorno di detto pagamento, ferme restando le date di scadenza delle rate di premio indicate in polizza.

Art. 5

Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla data in cui il contratto è concluso. La comunicazione di recesso deve essere inviata all'Agenzia cui è assegnato il contratto con lettera raccomandata.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto dalla data di ricevimento presso l'Agenzia della suddetta lettera raccomandata.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società rimborsa al Contraente il premio versato diminuito della parte relativa al rischio corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto.

La Società ha inoltre diritto al recupero delle spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, indicate nella proposta di assicurazione e in polizza.

Art. 6

Durata del contratto

La durata del contratto è pari al periodo che intercorre tra la data di decorrenza e la data della morte dell'Assicurato.

La data di decorrenza è indicata in polizza.

PARTE III - PREMI

Art. 7

Piano di versamento dei premi

Il contratto prevede la corresponsione di una successione di premi unici ricorrenti, il primo dei quali alla conclusione del contratto e i successivi ad ogni ricorrenza annuale che precede la scadenza del piano di versamento dei premi o la data di decesso dell'Assicurato, qualora questa avvenga prima di detta scadenza.

La rata di perfezionamento del contratto è comprensiva anche del versamento obbligatorio di un premio unico aggiuntivo. Successivamente, durante il piano di versamento delle annualità di premio, il Contraente può versare in qualunque momento premi unici aggiuntivi di importo variabile con i limiti sotto descritti.

La durata del piano di versamento dei premi, riportata in polizza, può essere fissata da un minimo di sette anni ad un massimo di quindici.

L'ammontare dei premi unici ricorrenti è costante nel corso di tutto il piano di versamento dei premi; l'importo del premio unico ricorrente, al netto dei diritti, deve essere compreso tra 1.000,00 euro e 3.000,00 euro.

Il primo premio unico ricorrente deve essere interamente corrisposto al momento del perfezionamento del contratto.

Le annualità di premio successive possono essere corrisposte nella rateazione prescelta dal Contraente, previa richiesta scritta effettuata almeno tre mesi prima della ricorrenza annuale del contratto a partire dalla quale si desidera il cambio di rateazione. Le singole rate di premio, al netto dei diritti, devono essere di importo non inferiore a 100,00 euro.

Il premio relativo alla rata di perfezionamento, comprensivo del versamento obbligatorio del primo premio unico aggiuntivo, deve essere, al netto dei diritti, di importo pari o superiore al doppio del premio unico ricorrente scelto e comunque non inferiore a 4.000,00 euro.

L'importo minimo di ciascun premio unico aggiuntivo, al netto dei diritti, deve essere pari o superiore a 500,00 euro.

La somma dei premi unici aggiuntivi che possono essere complessivamente versati, compreso quello corrisposto al momento del perfezionamento del contratto, non può essere di importo superiore al doppio della somma dei premi unici ricorrenti previsti dal piano di versamento dei premi.

Il versamento dei premi può essere effettuato presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto oppure presso la Direzione Generale della Società in Mogliano Veneto - Treviso.

Il versamento può avvenire con le seguenti modalità:

- in contanti;
- tramite bancomat, dove disponibile;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale;
- con assegno circolare non trasferibile intestato alla Società;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società;
- per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del Contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (RID).

Nel caso di pagamento tramite bollettino di conto corrente postale la data di versamento coincide con la data apposta dall'ufficio postale.

Qualora i pagamenti avvengano a mezzo bancomat, di assegno circolare o di bonifico bancario, la data di versamento coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società.

Infine, per i pagamenti a mezzo RID, la data di incasso coincide con la data della valuta di effettivo accredito sul conto corrente della Società.

In tutti i casi viene rilasciata quietanza dell'avvenuto pagamento.

Art. 8

Interruzione del piano di versamento dei premi: riduzione

In caso di mancato pagamento di una rata di premio, trascorsi trenta giorni dalla data stabilita per il suo versamento, e sempreché sia stata interamente corrisposta almeno la prima annualità di premio, il contratto resta in vigore per il "capitale assicurato" ridotto di seguito definito.

Il "capitale assicurato" complessivo ridotto è pari alla somma dei "capitali assicurati", derivanti da tutti i premi versati, unici ricorrenti o unici aggiuntivi, diminuita di una percentuale di riduzione pari a 0,75% per ogni anno mancante alla scadenza del piano di versamento dei premi dalla data di interruzione.

Nel caso la data prevista per il versamento della rata di premio non corrisposta non coincida con una ricorrenza annuale del contratto, la penalità applicata è riproporzionata per la parte di anno mancante alla ricorrenza annuale successiva.

Qualora la durata del piano di versamento dei premi sia superiore a 11 anni, la percentuale di riduzione è pari a 0,75% per ogni anno mancante all'undicesima ricorrenza annua del contratto dalla data di interruzione del piano di versamento dei premi.

In ogni caso la percentuale totale di riduzione non può mai essere inferiore a 0,75%.

I "capitali assicurati" sono rivalutati fino alla ricorrenza annuale del contratto che coincide o precede la data del versamento della prima rata di premio non corrisposta. Gli eventuali "capitali assicurati" relativi ai versamenti effettuati dall'ultima ricorrenza annuale del contratto alla data di interruzione del piano di versamento dei premi non comprendono

alcuna rivalutazione.

Il "capitale minimo garantito" e la prestazione garantita in caso di morte durante il piano di versamento dei premi (di cui all'Art. 1) sono ridotti con le medesime modalità.

Il "capitale assicurato" ridotto si rivaluta, come previsto dalla Clausola di rivalutazione (Art.14), ad ogni ricorrenza annuale del contratto successiva alla data interruzione del piano di versamento dei premi.

A giustificazione del mancato versamento del premio il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza né abbia provveduto all'incasso a domicilio, quand'anche ciò sia avvenuto per precedenti premi.

In caso di interruzione del piano di versamento dei premi il Contraente non può effettuare ulteriori versamenti di premi unici aggiuntivi.

Art. 9

Ripresa del piano di versamento dei premi: riattivazione

In caso di interruzione del piano di versamento dei premi, il contratto può essere riattivato entro un anno dalla data stabilita per il versamento della prima rata di premio non corrisposta.

La riattivazione del contratto ripristina - con effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento dell'ammontare dovuto - i valori contrattuali delle prestazioni che si sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificata l'interruzione del piano di versamento dei premi.

Qualora però siano trascorsi più di sei mesi dalla predetta scadenza, la riattivazione può avvenire solo su espressa richiesta scritta del Contraente ed accettazione scritta della Società.

La riattivazione è possibile solo previa corresponsione di tutti i premi arretrati, aumentati degli interessi calcolati con il tasso di riattivazione per il periodo intercorso tra la relativa data stabilita per il versamento di ogni premio arretrato e quella di riattivazione.

Il tasso di riattivazione è definito nella Clausola di rivalutazione (Art. 14), con un minimo pari al tasso legale di interesse applicabile alla data della riattivazione.

PARTE IV - VICENDE CONTRATTUALI

Art. 10

Riscatto

Il Contraente, su richiesta scritta, può riscattare l'assicurazione purché l'Assicurato sia in vita e

- sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, in caso di *riscatto* totale;
- siano state corrisposte almeno le prime due annualità di premio, in caso di *riscatto* parziale.

Durante il piano di versamento dei premi, l'importo relativo al riscatto totale è pari:

 al "capitale assicurato" complessivo ridotto, diminuito di una percentuale pari a 0,25% per ogni anno mancante alla scadenza del piano di versamento dei premi dalla data di richiesta del riscatto.

Nel caso la data di richiesta di riscatto non coincida con una ricorrenza annuale del contratto, la diminuzione applicata è riproporzionata per la parte di anno mancante alla prima ricorrenza annuale successiva dalla data di richiesta.

Qualora la durata del piano di versamento dei premi sia superiore a 11 anni, la diminuzione è pari a 0,25% per ogni anno mancante all'undicesima ricorrenza annua del contratto dalla data di richiesta di riscatto.

In ogni caso la percentuale totale di diminuzione non può essere inferiore a 0,25%.

Dopo la scadenza del piano di versamento dei premi, l'importo relativo al riscatto totale è pari:

- al "capitale assicurato" complessivo, pari alla somma dei "capitali assicurati" rivalutati fino alla ricorrenza annua del contratto che coincide o precede la data di richiesta di riscatto con le modalità riportate nella Clausola di rivalutazione (Art. 14).

L'operazione di riscatto totale risolve il contratto e lo rende privo di qualsiasi ulteriore valore ed effetto dalla data della richiesta.

L'importo di riscatto parziale si ottiene applicando gli stessi criteri e le stesse modalità del riscatto totale ad una quota del "capitale assicurato" complessivo in vigore.

Il "capitale minimo garantito" e la prestazione garantita in caso di morte durante il piano di versamento dei premi (di cui all'Art. 1) sono ridotti con le medesime modalità.

La quota della prestazione riscattabile parzialmente e il "capitale assicurato" complessivo residuo non possono essere inferiori a 2.000,00 euro.

A seguito dell'operazione di riscatto parziale, il contratto rimane in vigore per la prestazione residua, le garanzie ad essa collegate e la somma dei premi riproporzionati nella stessa misura; tali informazioni sono comunicate con apposita appendice. Il "capitale assicurato" complessivo residuo continua ad essere rivalutato ad ogni ricorrenza annuale secondo le modalità riportate nella Clausola di rivalutazione (Art. 14).

Art. 11

Cessione, pegno, vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o vincolare le prestazioni. Tali atti diventano efficaci nei confronti della Società solo quando la stessa ne abbia fatto annotazione sulla polizza o su apposita appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle suddette garanzie richiede l'assenso scritto del pignoratario o vincolatario.

Art. 12

Imposte e tasse

Imposte e tasse relative al contratto sono a carico del Contraente, del Beneficiario o dei loro aventi diritto.

Art. 13

Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, o del Beneficiario o dei loro aventi diritto.

PARTE V - RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Art. 14

Clausola di rivalutazione

Questo contratto prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione separata scelta dal Contraente tra quelle offerte dalla Società al momento della sottoscrizione. I criteri e le modalità sono riportati nei successivi paragrafi e nel Regolamento della Gestione separata in Allegato.

Misura di rivalutazione

La Società dichiara annualmente il rendimento annuo conseguito dalla Gestione separata, determinato con i criteri indicati al punto 3) del Regolamento.

L'anno preso a base per il calcolo del rendimento è costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della ricorrenza annuale del contratto. Ad esempio per i contratti stipulati nel mese di agosto, l'anno preso a base per il calcolo del rendimento va dal 1 giugno al 31 maggio.

La misura della rivalutazione della prestazione si ottiene diminuendo il suddetto rendimento di un valore, trattenuto dalla Società, espresso in punti percentuali assoluti. Tale valore trattenuto si calcola annualmente in funzione dell'importo dato dalla somma dei premi corrisposti, al netto dei diritti, secondo gli scaglioni di seguito indicati:

- 1,6 punti percentuali assoluti per somma premi fino a 49.999,99 euro;
- 1,5 punti percentuali assoluti per somma premi da 50.000,00 euro e fino a 79.999,99 euro;
- 1,4 punti percentuali assoluti per somma premi da 80.000,00 euro.

Tale valore trattenuto, a partire dall'undicesima ricorrenza annuale del contratto, è diminuito di 0,2 punti percentuali.

Qualora il rendimento della Gestione separata sia pari o superiore al 7% ed inferiore al 8% (intervallo di rendimento), i valori trattenuti sopra definiti sono incrementati di un decimo di punto. Per ogni ulteriore uguale intervallo di rendimento di un punto percentuale tali valori si incrementano in eguale misura.

Nel caso di riscatto parziale, il valore trattenuto è rideterminato in funzione della somma dei premi corrisposti riproporzionati.

La misura annua di rivalutazione non può in ogni caso risultare negativa.

Nel caso di morte dell'Assicurato la misura di rivalutazione si calcola con il rendimento

annuo conseguito nell'esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della data della morte.

Nel caso di riattivazione il tasso per l'operazione è pari al rendimento annuo conseguito dalla Gestione separata nell'esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della data di richiesta di riattivazione stessa.

La certificazione di cui al punto 2) del Regolamento è effettuata con riferimento a ciascun esercizio costituito da dodici mesi.

Rivalutazione annuale

Ad ogni ricorrenza annuale del contratto, il "capitale assicurato" complessivo in vigore alla ricorrenza annuale precedente è aumentato della misura annua di rivalutazione come sopra stabilita.

A fronte di premi versati successivamente alla ricorrenza annuale precedente, la misura annua di rivalutazione si applica, in forma composta ai relativi "capitali assicurati" iniziali, per il periodo intercorrente tra la data di versamento e la ricorrenza annuale successiva.

Al termine del piano di versamento dei premi, in occasione della ricorrenza annuale del contratto, il "capitale assicurato" complessivo rivalutato non potrà essere inferiore al "capitale minimo garantito" complessivo (Art. 1).

Per il calcolo dell'importo da liquidare a seguito della morte dell'Assicurato in data diversa dalla ricorrenza annuale, la misura annua di rivalutazione per la determinazione della prestazione è applicata, in forma composta, per il periodo intercorrente tra l'ultima ricorrenza annuale e la data della morte.

PARTE VI - PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Art. 15

Valuta contrattuale

Premesso che tutti i pagamenti dovuti sia dal Contraente sia dalla Società avvengono in euro, il Contraente sceglie la Gestione separata, nella quale confluiscono e sono gestite tutte le disponibilità maturate in questo contratto, ed essa determina la valuta contrattuale di riferimento in cui sono espresse le prestazioni.

La Gestione separata e la valuta contrattuale sono riportate in polizza.

Pagamenti dovuti dal Contraente

Per i contratti la cui valuta contrattuale è diversa dall'euro, il primo premio è convertito applicando l'ultima quotazione che precede la data di emissione del contratto indicata in polizza, oppure la data del pagamento del premio qualora questo sia effettuato all'atto della sottoscrizione della proposta di assicurazione. Per i premi successivi al primo la conversione avviene applicando la prima quotazione del mese precedente quello della data del pagamento del premio stesso.

In caso di riattivazione i versamenti di premio arretrati, aumentati dei relativi interessi, saranno convertiti applicando l'ultima quotazione che precede la data di riattivazione.

Pagamenti dovuti dalla Società

Per i contratti la cui valuta contrattuale è diversa dall'euro, i pagamenti della Società sono convertiti in base alle seguente regola: la prestazione in caso di morte, l'importo di riscatto o quello dovuto in caso di recesso sono convertiti sulla base dell'ultima quotazione che precede rispettivamente il giorno della morte, della richiesta di riscatto o della comunicazione di recesso.

Quotazione della valuta contrattuale

La quotazione in euro della valuta contrattuale è quella ufficiale rilevata secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema Europeo delle Banche Centrali, e divulgate dalla Banca d'Italia, di cui ai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater dell'art. 4 del Decreto Legislativo 24 giugno 1998 n. 213.

Art. 16

Modalità di richiesta per i pagamenti della Società

Per tutti i pagamenti deve essere presentata alla Società richiesta scritta accompagnata dai documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Inoltre, qualsiasi richiesta deve essere sempre accompagnata da un documento di identità e relativo codice fiscale dell'avente diritto in aggiunta alla polizza originale comprensiva delle eventuali appendici.

Le informazioni per la corretta redazione della richiesta sono disponibili presso le Agenzie. I documenti necessari per le richieste di liquidazione sono:

in caso di riscatto:

- un certificato di esistenza in vita dell'Assicurato se non coincidente con l'avente diritto;

in caso di morte dell'Assicurato:

- il certificato di morte;
- l'atto notorio dal quale risulti se il Contraente, quando è anche Assicurato, ha lasciato o meno testamento ovvero che il testamento pubblicato non sia stato impugnato, e l'indicazione degli eredi legittimi;
- l'eventuale copia del testamento pubblicato.

La Società si riserva la facoltà di indicare tempestivamente l'ulteriore documentazione che dovesse occorrere qualora il singolo caso presentasse particolari esigenze istruttorie.

La Società esegue i pagamenti entro trenta giorni dal ricevimento presso l'Agenzia della documentazione completa.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

Ogni pagamento è effettuato presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto o presso la Direzione Generale della Società.

Non pignorabilità e non sequestrabilità

Le somme dovute dalla Società in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili (art. 1923 del codice civile).

ALLEGATO

Regolamento delle gestioni separate

- Il Regolamento che segue è comune a tutte le gestioni separate offerte dalla Società al momento della sottoscrizione di questo contratto.
- 1) Viene attuata una separata forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome *Gestione separata*.
 - Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della *Gestione separata*.
 - La *Gestione separata* è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la Circolare n. 71 del 26.03.1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.
- 2) La *Gestione separata* è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo di cui al DPR 31.3.75 n. 136, la quale attesta la rispondenza della *Gestione separata* al presente Regolamento.
 - In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla *Gestione separata*, il rendimento annuo della *Gestione separata*, quale descritto al seguente punto 3), e la adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.
- 3) Il rendimento annuo della *Gestione separata* per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della *Gestione separata* di competenza di quell'esercizio al valore medio della *Gestione separata* stessa.
 - Per risultato finanziario della *Gestione separata* si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza della *Gestione separata* al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella *Gestione separata* e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella *Gestione separata* per i beni già di proprietà della Società.

Per valore medio della *Gestione separata* si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della *Gestione separata*.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella *Gestione separata*. Ai fini della determinazione del rendimento annuo della *Gestione separata*, l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° novembre dell'anno precedente fino al 31 ottobre dell'anno di certificazione.

4) La Società si riserva di apportare al punto 3), di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

Il presente Fascicolo informativo è composto da:

- Scheda sintetica
- Nota informativa
- Condizioni di polizza
- Glossario
- Modulo di proposta

GLOSSARIO

Agli effetti del presente fascicolo informativo si intendono per:

Annualità di premio L'importo di premio stabilito dal Contraente in occasione della

ricorrenza annuale del contratto, da corrispondere con le modalità

di frazionamento prescelte.

Assicurato La persona fisica sulla cui vita è stipulata l'assicurazione: il calcolo

delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione è determinato in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi che si

verificano durante la sua vita.

Beneficiario La persona fisica o giuridica a cui sono erogate le prestazioni

previste dal contratto di assicurazione.

Condizioni di polizza Il documento che disciplina in via generale il contratto di

assicurazione.

Contraente La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di

assicurazione, impegnandosi al versamento dei relativi premi.

Data di decorrenza La data di riferimento, indicata in polizza, per il calcolo delle

prestazioni contrattuali.

Gestione separata di

attivi

Termine con cui è indicata una speciale forma di gestione interna degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Generali

Vita S.p.A., che consente di attribuire, al contratto ad essa

collegata, parte dei rendimenti finanziari realizzati.

ISVAP Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse

Collettivo.

Partecipazione agli utili Il rendimento finanziario annualmente attribuito al contratto.

Polizza Il documento che prova e disciplina il contratto di assicurazione.

Premio L'importo che il Contraente corrisponde a Generali Vita S.p.A.

Proposta di Il documento con il quale il Contraente chiede a Generali Vita

assicurazione S.p.A. di stipulare un contratto di assicurazione.

Ricorrenza annuale del

contratto

L'anniversario della data di decorrenza.

Società Generali Vita S.p.A., altresì definita impresa o compagnia, che

esercita le assicurazioni e le operazioni indicate nel punto A) della tabella di cui allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995,

n. 174.

Tasso minimo garantito Il rendimento finanziario annuo minimo riconosciuto sulle

prestazioni che Generali Vita S.p.A. garantisce al Beneficiario al

momento della liquidazione.

